

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE ED IL RIPRISTINO
DI AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

*** ***** **

Art. 1 - CONCESSIONE

Chiunque intenda manomettere aree pubbliche o di uso pubblico per la posa, la manutenzione o per altri lavori relativi a tubazioni, canalizzazioni e condutture di altra natura (per reti o allacciamenti di fognatura, gas, energia elettrica, telefono, ecc.) deve sottostare alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - DOMANDA DI CONCESSIONE = INIZIO DEI LAVORI

La domanda di concessione della manomissione dovrà essere indirizzata al Sindaco ed essere sottoscritta dal richiedente (in seguito denominato "il concessionario"). Essa dovrà indicare il tempo presunto occorrente per l'esecuzione dei lavori e possibilmente la data presumibile di inizio dei lavori stessi.

La data di inizio dei lavori (se non già indicata nella domanda di autorizzazione) dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.

I lavori potranno aver corso solo dopo che sia stata depositata presso la Tesoreria Comunale la garanzia stabilita all'art. 12 del presente Regolamento. La relativa ricevuta sarà esibita all'Ufficio Tecnico, al quale spetta di dare consenso per l'inizio dei lavori, dopo aver sentito anche l'Ufficio di Vigilanza Urbana. L'Ufficio Tecnico potrà imporre una diversa data per l'inizio dei lavori, in relazione alle esigenze della viabilità o altre ragioni di pubblica utilità.

E' fatto obbligo al concessionario di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio di Vigilanza Urbana per la regolamentazione del traffico veicolare durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 3 - VERIFICA DELLE CONDUTTURE PRESENTI NEL SOTTOSUOLO

Il concessionario, prima di iniziare i lavori, dovrà prendere gli opportuni accordi con le Società, Enti od utenti in genere che fruiscono del sottosuolo nella zona ove sono previsti i lavori (Enel, Sip, Azienda Gas, Ufficio Tecnico per acquedotto, fognatura, ecc.) al fine di stabilire i prevedibili punti di intersezione o di collisione tra le diverse condutture esistenti, così da evitare danneggiamenti.

Art. 4 - VIGILANZA SUI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, sotto il controllo del personale comunale o di altri tecnici incaricati dal Comune.

Le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per interventi straordinari di assistenza, verifica, consulenza nel corso dei lavori potranno essere poste a carico del concessionario.

Art. 5 - SEGNALETICA E PROTEZIONE DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

La zona sarà segnalata, nel corso dei lavori, a cura e spese del concessionario, da apposita segnaletica per indicare i lavori in corso. Gli scavi saranno protetti da solide barriere, poste ad opportuna distanza dal ciglio dello scavo, atte a garantire la sicurezza dei transitanti.

Art. 6 - CURA ED EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI SEGNALETICI

L'approntamento dei dispositivi segnaletici diurni e notturni e l'organizzazione del servizio di vigilanza inteso ad assicurare la loro efficienza sono a carico del concessionario, che sarà anche il solo responsabile di eventuali incidenti e danni derivanti a persone e/o cose durante o dopo l'esecuzione dei lavori richiesti o comunque in dipendenza dei lavori stessi, restandone l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti, funzionari od incaricati completamente sollevati.

L'Ufficio di Vigilanza Urbana potrà esigere la modifica o sostituzione della segnaletica e di altri dispositivi di protezione, qualora ne ravvisasse l'opportunità, anche durante lo svolgersi dei lavori.

Art. 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere contenuti nelle dimensioni, onde arrecare al suolo pubblico il minor danno possibile. Essi dovranno essere condotti con ogni possibile celerità, con l'uso di mezzi adatti, tecnologicamente aggiornati. Dovrà essere prestata la massima attenzione per evitare di danneggiare tubazioni, reti ed altre opere preesistenti nel sottosuolo, adeguando a tale fine i modi e mezzi di esecuzione dei lavori. Incombe al concessionario l'obbligo tassativo di avvertire immediatamente le Società od altri enti utenti del sottosuolo per i danni eventualmente arrecati nel corso dei lavori alle rispettive reti o condutture presenti nel sottosuolo.

Art. 8 - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SERVIZI ESISTENTI

E' compito del concessionario porre in atto ogni precauzione affinché, salvo motivate e documentate esigenze, tutte le reti e tubazioni esistenti nell'area siano mantenute in efficienza durante il corso dei lavori o comunque per ridurre al minimo le interruzioni che si rendessero inevitabilmente necessarie.

Art. 9 - DURATA DEI LAVORI

Qualora le opere assumano particolare rilevanza, ad in-

sindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il concessionario dovrà designare un tecnico quale Direttore dei Lavori, che sarà responsabile anche in merito alla corretta applicazione delle norme tecniche contemplate dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, oltre che di quelle impartite dagli Uffici Comunali.

Tale designazione potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, sia contestualmente alla domanda di manomissione del suolo pubblico, come pure prima dell'inizio dei lavori o durante il loro svolgersi.

Art. 10 - RIPRISTINO E GARANZIE SULLA SUA BUONA ESECUZIONE

A lavori ultimati, le superfici manomesse dovranno essere ripristinate osservando le seguenti prescrizioni:

a) Il reinterro dello scavo dovrà avvenire mediante materiale sabbio-ghiaioso (assolutamente non con terra) e dovrà essere effettuato a strati dello spessore di cm 30, debitamente costipati con mezzo meccanico.

b) Gli strati di fondazione, di basi stradali o simili, saranno ripristinati, rispettivamente, con misto granulare dello spessore minimo compreso di cm 35 e con conglomerato bituminoso di misto granulare dello spessore minimo compreso di cm 10;

c) Lo strato di usura sarà ripristinato in modo da assicurare il perfetto raccordo con quello esistente, impiegando materiale analogo e di spessore non inferiore a quello primitivo. Al fine di ottimizzare il raccordo con l'esistente, esso dovrà coprire una larghezza abbondante, al di fuori della superficie strettamente interessata allo scavo, e comunque le larghezze minime saranno stabilite coi seguenti criteri:

- IN CASO DI MANOMISSIONI TRASVERSALI:

- se il manto preesistente risale ad oltre 2 anni, il rifacimento dovrà coprire una larghezza minima di m. 1,00, per parte, oltre lo scavo;

- se il manto preesistente risale a meno di 2 anni, esso dovrà coprire una larghezza di almeno m. 1,50, per parte, oltre lo scavo;

- IN CASO DI MANOMISSIONI LONGITUDINALI:

- se il manto preesistente risale ad oltre 2 anni, il rifacimento dovrà coprire una larghezza minima di m. 1,00 per parte, oltre lo scavo;

- se il manto preesistente risale a meno di 2 anni, esso dovrà coprire una larghezza che andrà dalla metà larghezza della carreggiata all'intera carreggiata stessa. Ciò sarà definito dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto della posizione che la manomissione occupa sulla carreggiata stessa.

Al concessionario farà carico ogni intervento di manutenzione necessario a tenere in perfetto stato la superficie manomessa ed il suo raccordo con l'area

circostante, per la durata di un anno dalla data di ultimazione del ripristino. A tale scopo alla fine dei lavori sarà cura del concessionario di darne sollecita notizia all'Ufficio Tecnico comunale, che la certificherà.

Durante l'anno decorrente dalla ultimazione dei lavori il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese alla colmataura degli eventuali cedimenti causati dal naturale assestamento del terreno ed al conseguente ripristino della superficie.

Art. 11 - POTERE SOSTITUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale potrà intervenire, previa diffida ad adempiere nelle forme e termini di legge, con proprio personale o a mezzo di impresa di sua fiducia, sostituendosi al concessionario qualora venisse a mancare la necessaria diligenza o venisse a cessare la garanzia sulla capacità di portare a termine i lavori in modo corretto, a perfetta regola d'arte e in tempi ristretti o quando comunque le norme del presente regolamento non fossero scrupolosamente osservate.

Tali interventi potranno interessare sia la conduzione dei lavori per portarli a compimento con sollecitudine, nel rispetto delle norme tecniche e delle cautele opportune per ragioni di pubblica utilità e sicurezza, come anche la manutenzione stabilita dal precedente art. 11 per l'anno successivo alla ultimazione dei lavori. Il costo di tali interventi sarà posto a carico del concessionario inadempiente o negligente, e a copertura di essi sarà incamerata la cauzione prevista dal successivo art. 12, sino a concorrenza delle spese sostenute dal Comune.

Art. 12 - DEPOSITI A GARANZIA

A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino delle aree manomesse, al concessionario potrà essere imposto di depositare presso il Tesoriere Comunale, a titolo di cauzione, una somma pari all'importo dei lavori di ripristino.

L'importo della cauzione sarà determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, valorizzando il costo delle opere di ripristino determinate secondo i criteri indicati all'art. 11 ed applicandovi i prezzi di cui alla allegata tab "A".

La cauzione non sarà comunque inferiore ai minimi di cui alla tabella "A" e dovrà venire versata preventivamente all'inizio dei lavori e ne potrà essere chiesta integrazione, anche superando il limite qui sopra stabilito, se nel corso dei lavori l'Amministrazione dovesse ravvedere nel concessionario o nei suoi incaricati un comportamento difforme dalle prescrizioni del presente regolamento.

La cauzione sarà rimborsabile, dopo che sia decorso un anno dalla fine dei lavori, su richiesta del concessionario, la stessa sarà infruttifera e potrà venire prestata in denaro,

fidelusione, Libretto postale o bancario.

*** ** ***

Besnate, 13 Giugno 1986

BESNATE

DATA 23/06/86

PAG. 5